

Proc. n. 626/2016 R.G.



## TRIBUNALE DI SULMONA

All'udienza del giorno 14/02/2018, dinanzi al G.I., dr. Giuseppe Ferruccio, sono comparsi l'Avv. ALESSANDRO MARGIOTTA, in sostituzione dell'avv. SANTARELLI STEFANIA, per la parte [REDACTED] SRL e l'Avv. PAOLO SAMBENEDETTO, in sostituzione dell'avv. MORERA UMBERTO, per la parte MONTE DEI PASCHI DI SIENA.

Il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e, quindi, a discutere oralmente la causa.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.

A questo punto, i procuratori delle parti procedono con la discussione orale della causa.

Al termine della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio, il Giudice, preso atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Dà atto, altresì, che la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale, che di seguito la contiene.

### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Sulmona, nella persona del giudice, dr. Giuseppe Ferruccio, all'esito dell'udienza del 14 febbraio 2018, a seguito di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. nel procedimento civile iscritto al n. 626 del ruolo generale dell'anno 2016, avente ad oggetto: contratti bancari;

promosso da

[REDACTED], in persona del l.r.p.t., rappr.ta e difesa dall'avv. [REDACTED] per procura in calce all'atto di citazione;

- attrice -

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena spa (P.I. 00884060526), in persona del l.r.p.t., rappr.ta e difesa dagli avv.ti Umberto Morera e Paolo Sambenedetto per procura in calce alla comparsa di risposta;

- convenuta -



esaminati gli atti e i verbali di causa;  
sentiti all'udienza i procuratori delle parti ed esaminate le note depositate;  
preso atto delle conclusioni dagli stessi rassegnate;  
ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Con atto di citazione notificato il 14.7.2016 [REDACTED], premesso di avere stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena spa un contratto di mutuo agrario in data 22.7.2003, ha convenuto quest'ultima in giudizio; per ivi sentir accogliere le conclusioni di seguito testualmente riportate: *“nel merito:*

*1) accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento della Banca Monte dei Paschi di Siena, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per tutte le causali esposte nel corpo del presente atto e dichiarare quest'ultima tenuta a risarcire alla società cooperativa attrice tutti i danni arrecati ed arrecandi come saranno quantificati e dimostrati in corso di causa ed accertati e liquidati, anche con valutazione equitativa, dall'Ill.mo Tribunale adito sempre in riferimento al contratto di mutuo indicato nelle premesse;*

*2) condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sedente in Siena alla Piazza Salimbeni n. 3 (cap 53100), al pagamento in favore della [REDACTED] dei danni come sopra liquidati e che verranno accertati a seguito di CTU;*

*3) accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità parziale del contratto di mutuo agrario per cui è causa anche ai sensi dell'art. 117 T.U.L.B., con particolare riferimento alle clausole riguardanti gli stessi, la determinazione e applicazione degli interessi ultralegali ed anatocistici, nonché con riguardo alla determinazione ed applicazione delle spese, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;*

*4) per l'effetto, determinare, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico – contabile e sulla base dell'intera documentazione in atti;*

*5) determinare il costo globale effettivo annuo degli indicati rapporti di finanziamento;*

*6) accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità, l'inefficacia e l'infondatezza di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta Banca per interessi, spese, commissioni e competenze (già dalla stessa illegittimamente addebitati ed incassati) per tutto quanto sopra dedotto ed anche per contrarietà alla legge in materia e di nessun interesse se quello applicato risulterà usurario;*

*7) accertare e dichiarare, per l'effetto, che la Banca Monte dei Paschi di Siena, in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve rimborsare alla [REDACTED] tutte le somme che, a tale titolo nel corso del rapporto, ha illegittimamente preteso dalla stessa con la conseguente condanna di essa Banca al pagamento del corrispondente importo pari ad euro circa 162.635,52 o a quella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia previa CTU;*

*8) in ogni caso, condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ora convenuta al risarcimento degli ulteriori danni che possono derivare alla società attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366 e 1375 c.c., ed anche a*



*seguito della avvenuta illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente qualificato e quantificato da determinarsi in via equitativa;*

*9) condannare, in ogni caso, la Banca Monte dei Paschi di Siena, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ora convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.*

A sostegno delle proprie pretese, la medesima società attrice si è in sintesi doluta dell'applicazione di un TAEG che, al lordo di tutti i costi connessi all'erogazione del credito (e non computati nell'anzidetto tasso dalla Banca), oltre che della commissione di estinzione anticipata, è risultato, in base ad una indagine tecnica affidata ad un consulente, superiore a quello previsto dalla l. 108/1996, al pari del tasso di mora, nonché, in ogni caso, dell'applicazione di un tasso di rendimento effettivo affetto da indeterminatezza, contrario al divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c. (anche in conseguenza del ricorso al meccanismo di ammortamento cosiddetto “alla francese”) e collidente con le disposizioni degli artt. 121 e 123 del d.lgs. 385/1993 e dell'art. 6 della delibera Cicr 9.2.2000.

Di qui, anche la pretesa risarcitoria azionata in relazione ai pregiudizi sofferti dall'attrice per effetto della condotta tenuta dall'istituto di credito “*sia nelle trattative precontrattuali, sia nel corso del contratto*”, oltre che in occasione della indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Costituendosi in giudizio, la Banca ha eccepito la nullità della citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c. e, nel merito, ha invocato il rigetto di ogni domanda sul rilievo dell'assoluta correttezza della condotta da essa serbata e dell'infondatezza delle doglianze di controparte (in quanto sorrette, oltretutto, dal ricorso a criteri del tutto collidenti con elementari principi di matematica finanziaria), in ogni caso eccependo la prescrizione della domanda di ripetizione con riferimento a tutti i pagamenti effettuati in epoca anteriore al decennio, da computare a ritroso rispetto alla proposizione della domanda giudiziale.

Così instaurato il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, 6° co. c.p.c., la causa, matura per la decisione senza ulteriori adempimenti di carattere istruttorio, è stata discussa oralmente all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., per essere decisa, infine, nei termini di cui appresso.

#### **1. Nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c..**

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per omessa indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda. Ritiene il Tribunale, infatti, che il richiamo effettuato dall'attrice al contenuto della relazione di parte versata in atti consenta di individuare con sufficiente precisione, anche *per relationem*, le sue ragioni di doglianza, dovendosi in questa sede condividere il consolidato indirizzo secondo cui la perizia di parte costituisce un'allegazione a contenuto tecnico con portata integrativa dei fatti dedotti. Eventuali carenze della relazione di parte, invece, rilevano, al più, per valutare la fondatezza della domanda e saranno evidenziate nel prosieguo.

#### **2. Cenni alle pattuizioni contrattuali.**

Ciò precisato, per una migliore disamina delle questioni giuridiche in questa sede involte, appare opportuno premettere, quanto alla effettiva natura del rapporto, che la società attrice e Banca Monte dei Paschi di Siena spa (già MPS Bancaverde spa) stipularono, addì 22.7.2003, un contratto di mutuo agrario garantito da ipoteca e fideiussioni, avente ad



oggetto l'importo di € 440.000,00, da rimborsare in 21 rate con cadenza semestrale. Esse convennero, inoltre, che il corrispettivo dovuto fosse regolato attraverso lo schema del tasso variabile (ancorché inizialmente determinato in un tasso nominale del 4,05%, cui corrispondeva un TAEG/ISC del 4,096%) e che lo stesso andasse computato attraverso una quota fissa dell'1,90% e una da individuare in funzione dei parametri indicati nel contratto. Stabilirono, inoltre, che su tutte le somme di cui il mutuatario fosse risultato debitore alle rispettive scadenze sarebbero stati applicati interessi di mora in misura pari al TEGM del trimestre di riferimento, a sua volta maggiorato del 50%, in guisa da non superare il tasso soglia previsto dalla l. 108/96. Pattuirono, ancora, che il piano di rimborso fosse esteso ad un periodo di 10 anni e 6 mesi e che fosse regolato secondo il meccanismo dell'ammortamento francese e determinarono in misura dello 0,20% la commissione che la mutuataria avrebbe dovuto corrispondere sul capitale anticipatamente rimborsato per ogni anno o frazione di annuo residua in caso di estinzione del mutuo in epoca anteriore alla naturale scadenza del piano, fino ad un importo massimo del 5% del capitale.

### 3. Interessi e usura genetica.

Ciò premesso, appare piuttosto evidente la conformità del TAEG/ISC (pari, come si è visto, al 4,096%) al tasso soglia previsto per la categoria di operazione realizzata dalle parti nel trimestre di stipulazione del contratto (pari al 6,795%); né, del resto, alcuna obiezione è stata in proposito mossa dall'attrice, se non attraverso una artificiosa ricostruzione del tasso di rendimento del rapporto, maggiorato di un costo denominato "*spread di mora*", di un preteso "*costo implicito del finanziamento*" (in misura dello 0,153%) e della "*penale di estinzione anticipata*" (per un ulteriore 0,2%). E ciò senza considerare l'errore algebrico in cui è incorso il ctp, allorché, sommando i costi predetti, ha calcolato un tasso del 7,194%, anziché quello (corretto) del 7,148%. Né, del resto, può essere preso in alcuna considerazione quanto (tardivamente) dedotto dall'attrice con la seconda memoria ex art. 183, 6° co. c.p.c., con la quale quella parte, muovendo dalla presunta scorrettezza di un'operazione di sommatoria algebrica tra tasso di interesse corrispettivo e *spread di mora*, pure già postulata con l'atto di citazione, deduce ugualmente il carattere usurario del tasso di rendimento del rapporto assumendo a fondamento della tesi dati (tra i quali un TAN al 7,219% e una commissione di estinzione anticipata al 4%) che non hanno alcun fondamento dal punto di vista contrattuale e che costituiscono, verosimilmente, il risultato di un refuso.

Prima di esaminare la questione del rilievo della commissione (non penale) di estinzione anticipata ai fini delle verifiche imposte dalla l. 108/96, appare quindi opportuno chiarire come del tutto scorretta sia la scelta del ctp: a) di calcolare un evanescente *spread di mora* che non trova alcun fondamento dal punto di vista contrattuale, dal momento che il tasso di mora è stato ivi pattuito in misura pari a quella del TEGM, maggiorato del 50%, da individuarsi in base al trimestre in cui in concreto si fosse registrato un ritardo nel rimborso della rata; b) di sommare lo *spread di mora* all'ISC, senza che vi sia alcuna apparente relazione tra il meccanismo di determinazione degli interessi corrispettivi e di mora.

Ed invero, così facendo la società attrice – per il tramite del proprio ctp – ha implicitamente richiamato quella parte della giurisprudenza di merito che, nell'interpretare la normativa anti-usura – compendiata nelle disposizioni degli artt. 1815, 2° co. cod. civ. e 644 cod. pen., come innovate dalla l. 108/96 ed interpretate dall'art. 1, 1° co. d.l. 29.12.2000, n. 394, conv. in l. 28.2.2001, n. 24 – reputa che il vaglio relativo al superamento del cosiddetto



tasso-soglia vada necessariamente operato anche sugli interessi di mora, previa aritmetica addizione degli stessi a tutte le altre voci di costo del finanziamento in vista del complessivo raffronto del tasso effettivamente applicato con il tasso soglia, e ciò almeno quando una soluzione siffatta (quella della mera sommatoria fra i vari indici percentuali) risulti in qualche misura suggerita dal tenore delle pattuizioni contrattuali; ciò che accadrebbe, secondo le valutazioni del ctp, quando la clausola in tema di interessi moratori sia congegnata, come nella specie, in guisa da individuare il relativo tasso in modo autonomo rispetto a quello previsto per gli interessi corrispettivi e, comunque, da produrre una tendenziale sovrapposizione fra gli interessi di mora e quelli (corrispettivi) già ricompresi, sia pure *pro quota*, all'interno di ciascuna rata. Non rileverebbe, in tal caso, la diversità dei termini di raffronto (l'intero capitale da rimborsare per i corrispettivi, la singola rata scaduta per i moratori), perché la volontà delle parti, come recepita nel contratto, sarebbe quella di dare corso al richiamato cumulo, onde la necessità di tenerne conto anche ai fini delle verifiche richieste dalla l. 108/1996.

Senonché, deve ritenersi che la tesi del cumulo tra corrispettivi e moratori, in qualunque forma sia concepita, non meriti alcuna condivisione.

Va premessa, anzitutto, l'adesione dello scrivente all'indirizzo interpretativo che – pur tra le numerose incertezze di cui si darà atto *infra* – riconosce che la verifica in termini di conformità o contrarietà alla l. 108/1996 debba essere estesa anche alla clausola relativa agli interessi di mora (cfr. la ben nota Cass., Sez. I, Sent. 9.1.2013, n. 350), senza che ciò, tuttavia, debba necessariamente comportare anche adesione alla tesi del cumulo fra interessi di diversa natura (peraltro nient'affatto suggerita dalla pronuncia poc'anzi richiamata), giacché risulta più corretta una verifica del rispetto del tasso soglia da condurre separatamente, attesa la chiara disomogeneità degli interessi di mora rispetto a quelli corrispettivi; tanto in ragione della diversità di funzione, gli uni costituendo una liquidazione forfettaria del danno da inadempimento contrattuale, gli altri integrando la più nitida espressione del principio della naturale fecondità del denaro, di cui è nota la fisiologica attitudine a produrre frutti civili.

Ciò chiarito, occorre evidenziare, anzitutto, che l'angolazione dalla quale si esamina il fenomeno dell'usura oggettiva, alla luce dell'assetto normativo vigente, si riflette inevitabilmente sulle scelte interpretative adottate, specie in presenza di vuoti legislativi e regolamentari da colmare; in altre parole, altra è la prospettiva di matrice penalistica, la quale, plausibilmente, mostra di non enfatizzare troppo l'ontologica differenza tra categorie di interessi strutturalmente e funzionalmente autonome, altra è l'ottica civilistica, la quale non può prescindere dai principi in tema di obbligazioni (tali essendo, evidentemente, anche quelle aventi ad oggetto interessi).

A questo proposito, non pare superfluo ricordare che alle due differenti categorie di interessi mostra di annettere rilievo lo stesso legislatore, laddove distingue tra interessi corrispettivi nelle obbligazioni pecuniarie (artt. 1282 e 1284 cod. civ.) e danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224, 1° co. cod. civ.: “*Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno...*”); di tale distinzione, poi, v'è traccia anche nella legislazione speciale, ove si pensi alla disciplina dettata in tema di inadempimento nelle transazioni commerciali ai sensi del d. lgs. 231/2002.



Come è agevole ricavare da tali brevi considerazioni, il quadro degli interessi nel nostro ordinamento è assai frastagliato ed eterogeneo, e di tanto, in una logica finanziaria, ha tenuto conto la stessa Banca d'Italia, titolare per legge del compito di rilevare con cadenza trimestrale il "*tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse...*" (art. 2 l. 108/1996), attesa la funzione consultiva da essa esercitata, di concerto con l'Ufficio italiano dei cambi, in favore del Ministero del Tesoro: proprio la Banca centrale, in un recente documento al quale è stato dato ampio risalto, ha rimarcato come nella rilevazione del dato richiamato siano esclusi gli interessi moratori, pur avendo lo stesso organo centrale sollecitato istituti di credito ed intermediari finanziari ad applicare tassi di mora non eccedenti la soglia del TEGM aumentato del 2,1%, con l'ulteriore maggiorazione ricavata dagli artt. 2 e 3 l. 108/96. Quanto all'aumento del 2,1%, lo stesso discende – ha chiarito la Banca d'Italia – da una rilevazione media, operata a fini statistici nel 2002, sulle maggiorazioni stabilite contrattualmente in caso di ritardi nei pagamenti (cfr. Chiarimenti della Banca d'Italia in materia di legge antiusura del 3.7.2013).

Orbene, non vi è unanimità di vedute, in giurisprudenza come in dottrina, in merito al carattere onnicomprensivo del tasso-soglia. Secondo un approccio interpretativo (Trib. Torino, sent. 27.4.2016), sarebbe la stessa esistenza di un margine di tolleranza fra il TEGM rilevato trimestralmente e il tasso-soglia a coprire l'incidenza dei costi che, pur se ontologicamente connessi all'erogazione del credito, non sono stati scientemente ricompresi nelle rilevazioni statistiche compiute trimestre per trimestre (si pensi proprio allo *spread* collegato ai tassi di mora o alla penale talvolta prevista in caso di scioglimento anticipato del rapporto).

Secondo altro orientamento, l'equivoco nel quale si ricadrebbe seguendo tale impostazione è quello di porre a raffronto tassi tra loro disomogenei, con inevitabile inquinamento della valutazione da compiere. È stato proposto, quindi, di tener conto della maggiorazione del 2,1% della quale si è detto innanzi, in modo da ottenere un tasso medio maggiormente aderente all'ipotesi, la cui verifica è peraltro solo eventuale, in cui il mutuuario incorra in un ritardo nel rimborso delle rate del finanziamento.

La questione, di indubbio interesse dogmatico e pratico, può nondimeno essere accantonata nel caso di specie, atteso che, in linea del tutto astratta (come si conviene in relazione ad una verifica, quella concernente l'usura cosiddetta pattizia, che va condotta al momento della conclusione del contratto e che risulta in qualche misura insensibile alle effettive evoluzioni dello stesso), il tasso di mora è stato rigidamente ancorato, sulla base della volontà espressa dei contraenti, all'andamento del tasso soglia previsto per ciascun trimestre.

Tale soluzione esegetica, peraltro, non è destinata a mutare quando gli interessi di mora siano, come nella specie, computati sull'intera rata scaduta, e, dunque, anche sulla quota di interessi in essa ricompresa. Non può convenirsi, infatti, sul fatto che una clausola siffatta rechi con sé la conseguenza che, per la determinazione del tasso di rendimento effettivo del rapporto, debba operarsi una addizione algebrica fra tutti i costi, ivi compresi quelli collegati al ritardo nell'adempimento delle rate. Per smentire la correttezza di tale impostazione, basti rammentare, come d'altronde ha già fatto parte della giurisprudenza di merito, che differente è la base di calcolo degli interessi corrispettivi e moratori, giacché i primi sono calcolati –



anche nel caso di ricorso al piano di ammortamento alla francese – sull'intero capitale da rimborsare, laddove i secondi sono dovuti sulle sole rate scadute: pretendere di sommare i due tassi corrisponde ad una logica non condivisibile, oltre che scorretta sul piano della matematica finanziaria.

Ad analoga conclusione, peraltro, potrebbe pervenirsi anche accedendo ad una valutazione più attenta alla possibile evoluzione patologica del rapporto. Soccorrerebbe, infatti, il conteggio operato (alle pag. 37 e 38 del proprio elaborato) dal ctp della Banca, il quale, dopo aver correttamente premesso che gli interessi di mora hanno una base di calcolo differente rispetto a quella degli interessi corrispettivi, ha nondimeno ipotizzato che, in caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi delle rate, il mutuatario avrebbe corrisposto interessi (corrispettivi e di mora) in misura del 4,119% su base annuale, avuto riguardo, come pure deve ritenersi corretto, non alla quota capitale della rata, bensì al capitale nel suo complesso (questo essendo l'unico modo per realizzare una sorta di *reductio ad unum* tra le due differenti categorie di interessi).

#### 4. La commissione di estinzione anticipata.

Quanto alla effettiva incidenza della commissione di estinzione anticipata sulla determinazione astratta del tasso di rendimento effettivo del rapporto, occorre osservare quanto segue.

Sul piano normativo, detta voce di costo è attualmente disciplinata, nell'ambito dell'ordinamento interno, dall'art. 40, co. 1 d.lgs. 385/93, il quale ne ammette la piena legittimità nell'ambito dei contratti di credito fondiario. Sul piano sovranazionale, invece, detta commissione è stata espressamente disciplinata dalla Direttiva 2008/48/CE (poi recepita, nel nostro ordinamento, con d.lgs. 141/2010), ancorché con limitato riferimento ai contratti di credito al consumo. Ebbene, proprio in base alla normativa da ultimo richiamata, la commissione anzidetta non deve essere inclusa nella determinazione TAEG contrattuale. Ciò può evincersi dall'art. 19, par. 3 della medesima direttiva, sulla scorta del quale *“il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito”* (si veda, nello stesso senso, anche la Direttiva 2014/17/UE, il cui art. 17, par. 3 riproduce pedissequamente la disposizione poc'anzi richiamata, sempre in relazione ai contratti di credito al consumo, tradizionalmente assistiti da tutele persino più pregnanti ed incisive rispetto a quelle riservate a tutte le altre categorie di contraenti).

Ciò premesso con riferimento al sistema delle fonti, anche sovranazionali, potrebbe fondatamente obiettarsi che altra sia la prospettiva sottesa all'anzidetta direttiva (evidente essendone la finalità di tutela della trasparenza e delle esigenze informative del consumatore), altra la prospettiva della tutela della potenziale vittima di usura, sulla base della disciplina dettata dalla l. 108/1996.

A ben vedere, quindi, appare utile in questa sede accantonare la prospettiva sovranazionale per indugiare, invece, sulla funzione che la commissione di estinzione anticipata ha assunto nel regolamento contrattuale, al fine di trarne indicazioni quanto alla sua incidenza ai fini delle verifiche anti-usura.

In quest'ottica, deve infatti chiarirsi che la commissione di estinzione anticipata, nella tecnica bancaria, non è sempre concepita allo stesso modo, con la conseguenza, poc'anzi



anticipata, che occorre anzitutto scrutinarne la funzione pratica sulla scorta delle previsioni contrattuali.

Nella specie, risulta *per tabulas* che la commissione in discorso è stata concepita come ulteriore remunerazione dovuta alla Banca per il caso di rimborso anticipato del prestito (e non anche come importo dovuto, alla stregua di una clausola penale, anche in caso di intimata decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto). Le parti, quindi, hanno evidentemente convenuto che il suo pagamento fosse alternativo rispetto al pagamento degli interessi corrispettivi convenuti, dovendo essere computata sul capitale restituito anticipatamente dal beneficiario del prestito, in linea con quanto previsto, in termini generali e astratti, dall'art. 40 T.U.B., sopra richiamato, alla stregua del quale (nella formulazione *ratione temporis* applicabile), *“i debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito”*.

Nella situazione considerata, pertanto, appare evidente come la commissione si traduca in un corrispettivo dovuto non già in funzione della concessione del prestito (come accade, tipicamente, per gli interessi corrispettivi), né in ragione del ritardo nel rimborso delle rate del medesimo (a fronte del quale sono di norma dovuti gli interessi di mora), bensì in ragione dell'anticipato recesso da parte del mutuatario. Essa, in definitiva, remunera l'istituto di credito della preventiva rinuncia a lucrare interessi per il caso di restituzione anticipata dell'intero capitale residuo, assolvendo, quindi, alla più limitata funzione di corrispettivo del recesso, il quale già presuppone lo scioglimento del contratto (cui è ancorato, per l'appunto, il pagamento di tale importo).

Se si condivide l'impostazione anzidetta, risulta peraltro agevole ricondurre la commissione nello schema della multa penitenziale, in ossequio al disposto dell'art. 1373, 3° co. c.c., dal momento che uno dei contraenti con essa si obbliga, per il caso di anticipato scioglimento del rapporto rispetto alla normale evoluzione dello stesso, al pagamento di una somma di denaro in corrispettivo dell'esercizio del diritto (potestativo) di recesso (la differenza con la caparra penitenziale consistendo in ciò, che mentre nel primo caso la somma è consegnata al momento del recesso e concorre a rendere lo stesso efficace nei confronti dell'altra parte, in questo secondo caso la somma è consegnata, in genere, al momento della conclusione del contratto, e può essere trattenuta dal contraente non recedente in corrispettivo, anche in tal caso, del suo scioglimento: cfr. art. 1386 c.c.).

Deve ritenersi, pertanto, che tale commissione si collochi al di fuori del perimetro dei costi che, in quanto collegati all'erogazione del credito, devono essere posti a raffronto con il tasso soglia, per essere ricondotta nell'ambito di quelli connessi alla cessazione del rapporto contrattuale, i quali restano irrilevanti ai fini delle verifiche previste dalla l. 108/96, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, la prospettiva seguita dal ctp, già sinteticamente sopra illustrata, non può essere condivisa, dovendosi pertanto affermare la validità della pattuizioni in tema di interessi.

##### **5. Anatocismo e art. 3 Delibera Cier 9.2.2000.**

Passando all'esame degli altri motivi di doglianza, deve reputarsi infondato l'argomento con il quale si afferma l'esistenza di un meccanismo vietato, ai sensi dell'art. 1283 c.c., consistente nell'applicazione degli interessi moratori anche sulla quota di interessi della rata. Sul punto, è sufficiente richiamare l'art. 3 della delibera Cier 9.2.2000, alla stregua del quale





*“nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.*

Del resto, il principio secondo cui dalla disposizione da ultimo richiamata può ricavarsi l'esistenza di una deroga al divieto scolpito nell'art. 1283 c.c. è stato di recente affermato, in modo del tutto condivisibile, dalla stessa Corte di cassazione, la quale ha solo rimarcato il rilievo nella specie assunto dalla esistenza di una pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi, cui è in concreto subordinata la legittimità della clausola (Cass., Sent. 22.5.2014, n. 11400).

E, nella specie, risulta *per tabulas* l'espressa previsione contrattuale dell'applicazione di interessi di mora sull'intero ammontare della rata, con la conseguenza che l'azione deve ritenersi, anche sotto tale profilo, infondata.

**6. Anatocismo e indeterminatezza quali effetti del ricorso all'ammortamento “alla francese”.**

Proseguendo nell'esame delle doglianze della parte attorea, sembra di ricavare, dalla lettura dell'elaborato peritale prodotto unitamente all'atto introduttivo, che la Banca sarebbe incorsa nella specie in una ulteriore violazione, consistita nell'applicare interessi anatocistici, anziché interessi semplici. Ora, sebbene non sia agevolmente intellegibile il percorso tecnico-giuridico con cui il consulente dell'attrice perviene a tale conclusione, appare probabile che detto effetto sia stato considerato strettamente correlato al ricorso ad un piano di ammortamento cosiddetto alla francese (o a rate costanti).

Senonché, una volta premesso che detto piano ha costituito oggetto di specifica pattuizione (con la conseguenza che sarebbe arduo ipotizzare l'applicazione di tassi occulti o, comunque, eventualmente superiori rispetto a quelli indicati nel contratto), deve comunque respingersi il rilievo, dovendosi aderire all'orientamento largamente prevalente nella giurisprudenza di merito, il quale esclude che il meccanismo sotteso al piano di ammortamento alla francese postuli l'applicazione di interessi anatocistici e, comunque, superiori a quelli convenuti. Va ricordato, infatti, che detto piano di rimborso, in termini generali, prevede che il debitore corrisponda alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate), e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che in relazione agli interessi (Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014; Trib. Torino, 17.9.2014).

Ciò posto, va rilevato come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo “alla francese” comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta, tuttavia, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di



capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Quanto all'indeterminatezza del tasso applicato, che deriverebbe, parimenti, dal ricorso all'ammortamento francese, l'assunto, oltre che generico (e, quindi, per ciò solo infondato), è agevolmente superabile facendo integrale richiamo alle considerazioni che precedono, dalle quali risulta come il tasso di interesse applicato sia quello effettivamente previsto nel contratto, ancorché lo stesso sia declinato in termini diversi rispetto a quanto accadrebbe ove si optasse per un piano di ammortamento all'italiana, consistendo nell'applicazione di una rata costante – comprensiva di una quota di interessi (decrescente nel tempo) e di una di capitale (viceversa crescente) – il cui importo è determinato in base al numero complessivo delle rate e, quindi, al tempo nel quale il mutuo deve essere rimborsato. La circostanza che ciò determini un costo del credito complessivamente maggiore, invece, non può da sola assurgere a ragione per negare la determinatezza del tasso in concreto praticato e per dar luogo alle conseguenze infondatamente invocate dall'attrice.

#### **7. Le pretese violazioni degli artt. 121 e 123 T.U.B. La domanda di risarcimento danni.**

Del tutto inconsistenti, anche perché solo genericamente accennate dall'attrice, sono le doglianze relative alla presunta inosservanza di norme, quelle indicate in rubrica, che regolano i rapporti di credito a consumo, tra i quali, all'evidenza, non può certo annoverarsi il contratto di mutuo agrario soggetto ad analisi in questa sede.

Infondata, per tutte le ragioni che precedono, è anche l'azione di risarcimento danni che l'attrice ha inteso proporre sulla base della ritenuta (ma non provata né accertata) contrarietà a buona fede della condotta serbata dall'istituto di credito nella fase delle trattative e in quella dell'esecuzione del contratto, oltre che di una indebita (ma anche indimostrata) segnalazione dell'esposizione attorea alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

#### **8. Le spese del giudizio.**

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14, previa consistente riduzione del dovuto per compenso professionale in ragione dell'omissione di ogni adempimento di carattere istruttorio e della non particolare complessità della controversia.

**p.t.m.**

Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando nel proc. n. 626/16 R.G., ogni altra domanda, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- rigetta tutte le domande;
- condanna [REDACTED] a rimborsare le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Cassa avvocati e Iva come per legge.

Sulmona, 14 febbraio 2018

**Il giudice**  
Giuseppe Ferruccio

